

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Misure per l'attrazione di nuovi residenti

Articolo 25 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1

CHE COS'E'

L'articolo 25 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1 prevede che, al fine di contrastare lo spopolamento, favorire l'insediamento di nuovi nuclei familiari, attrarre capitale umano e stimolare il mercato immobiliare regionale, l'Assessorato regionale all'Economia – Dipartimento Finanze e Credito, per il triennio 2026-2028, riconosce un contributo a fondo perduto ovvero sotto forma di credito di imposta parametrato all'IRPEF dichiarata e versata dalle persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Trasferimento, tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2028, della residenza ex art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni dall'estero in Italia, con stabilimento, entro lo stesso termine, del domicilio fiscale in uno dei comuni ricadenti sul territorio della Regione siciliana;
- b) Acquisto di un immobile sito in uno dei comuni ricadenti sul territorio regionale entro dodici mesi dalla data di stabilimento del domicilio fiscale di cui alla lettera a) ovvero realizzazione, entro lo stesso termine, di interventi edilizi su un immobile di proprietà sito sul territorio regionale;
- c) Essere titolari, successivamente alla data di trasferimento di cui alla lettera a), di redditi da lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e pensioni di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 49 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, tassabili nel territorio dello Stato.

Per la definizione di residenza fiscale per le persone fisiche ai fini delle imposte sui redditi, si rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e s.m.i.

Ai fini dell'acquisto di beni immobili ricadenti nel territorio della Regione Siciliana, rileva l'atto notarile di compravendita e l'attestazione rilasciata dal notaio nella quale sono indicati gli estremi della registrazione dell'atto notarile di compravendita dell'immobile.

Gli interventi edilizi rilevanti ai fini del riconoscimento del Contributo sono quelli di recupero, restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione, esclusa la manutenzione ordinaria, così come definiti dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, e ss.mm.ii. e dalla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, e ss.mm.ii.

BENEFICIARI

Il contributo è rivolto ai soggetti che, successivamente al trasferimento, tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2028, della residenza dall'estero in Italia, con stabilimento, entro lo stesso termine, del domicilio fiscale in uno dei comuni ricadenti sul territorio della Regione siciliana, risultano titolari di redditi da lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e pensioni tassabili nel territorio dello Stato.

CONTRIBUTO E PARAMETRI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO

1. Il Contributo è riconosciuto per tre annualità, a decorrere dall'anno di realizzazione delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del dirigente generale dell'Assessorato regionale all'Economia – Dipartimento Finanze e Credito n. 1017 del 5 agosto 2026, ed è pari al cinquanta per cento dell'IRPEF, di spettanza della Regione Siciliana, dovuta e integralmente versata in base alla dichiarazione dei redditi riferita a ciascun anno di

detto triennio. Il predetto contributo è pari al sessanta per cento in caso di acquisto di immobile (ovvero realizzazione di interventi edilizi) e trasferimento del domicilio fiscale in un comune, ricadente sul territorio della Regione siciliana, che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di trasferimento del domicilio fiscale sul territorio siciliano, risulta avere una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti; a tal fine, i dati rilevanti sono quelli forniti dall'ISTAT.

2. Il Contributo è riconosciuto, in ogni caso, entro il tetto massimo annuo di € 100.000,00 e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali statali o regionali previste per l'attrazione di nuovi residenti.

3. Per il calcolo del Contributo, si tiene conto anche dell'IRPEF versata dall'avente diritto, mediante l'istituto della compensazione.

4. Nel caso di trasferimento del domicilio fiscale in Sicilia nel corso dell'anno solare, il contributo è commisurato alla quota di IRPEF spettante alla Regione ai sensi dell'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 e ss.mm.ii.

5. Qualora il titolare di redditi da lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e pensioni, percepisca anche redditi di altra natura derivanti dall'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, il Contributo è in ogni caso concesso nei limiti stabiliti dalla Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e ss.mm.ii., nonché ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui al successivo regolamento comunitario di modifica o abrogazione del medesimo.

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ AL CONTRIBUTO

I soggetti richiedenti il contributo devono possedere, alla data di presentazione della relativa domanda, i seguenti requisiti di ammissibilità:

a) Trasferimento, entro ciascun termine di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto dirigenziale n. 1017/2026, della residenza dall'estero in Italia, con stabilimento, entro lo stesso termine, del domicilio fiscale in uno dei comuni ricadenti sul territorio della Regione siciliana;

b) Acquisto di un immobile sito in uno dei comuni ricadenti sul territorio regionale entro dodici mesi dalla data di stabilimento del domicilio fiscale di cui alla lettera a) ovvero realizzazione, entro lo stesso termine, di interventi edilizi su un immobile di proprietà sito sul territorio regionale;

c) Essere titolari, successivamente alla data di trasferimento di cui alla lettera a), di redditi da lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e pensioni di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 49 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e s.m.i., tassabili nel territorio dello Stato.

d) non avere ricevuto né presentato domanda di altre agevolazioni pubbliche statali o regionali di carattere fiscale previste per l'attrazione di nuovi residenti o per le stesse finalità secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 3, terzo periodo, della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1;

e) qualora il titolare di redditi da lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e pensioni, percepisca anche redditi di altra natura derivanti dall'esercizio di attività di impresa, arti e professioni deve altresì possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:

- non incorrere in una delle cause di esclusione di cui all'art. 9 d.lgs. 184/2025e s.m.i. (recante il Codice degli incentivi), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 del medesimo decreto legislativo;

- non operare in uno dei settori economici esclusi dall'ambito di applicazione del Regolamento Reg. (CE) 13 dicembre 2023, n. 2023/2831/UE, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e successive modificazioni, come individuati all'art. 1 del medesimo Regolamento ed accettare le disposizioni ivi contenute.

COME E QUANDO RICHIEDERE E FRUIRE DEL CONTRIBUTO

Termini di presentazione

Richiesta e termini presentazione

1. Per accedere al contributo i soggetti presentano un'istanza, secondo il modello indicato nell'articolo 4 del decreto dirigenziale n.1017 del 5 agosto 2026, utilizzando il prodotto di gestione che sarà reso disponibile nel

periodo 1 settembre 31 dicembre di ciascun anno 2027-2031 e successivamente trasmessa al Dipartimento Finanze e Credito.

2. L'istanza deve essere presentata all'Assessorato regionale dell'Economia – Dipartimento delle Finanze e del Credito, nei seguenti periodi:

a) trasferimento della residenza dall'estero in Italia e stabilimento del domicilio fiscale nel territorio regionale, tra il 1 gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026:

1° anno - dal 1 settembre al 31 dicembre 2027- anno di presentazione della dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno 2026;

2° anno - dal 1 settembre al 31 dicembre anno 2028 - anno di presentazione della dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno 2027;

3° anno - dal 1 settembre al 31 dicembre anno 2029 - anno di presentazione della dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno 2028;

b) trasferimento della residenza dall'estero in Italia e stabilimento del domicilio fiscale nel territorio regionale, tra il 1 gennaio 2027 e il 31 dicembre 2027:

1° anno- dal 1 settembre al 31 dicembre 2028- anno di presentazione della dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno 2027;

2° anno- dal 1 settembre al 31 dicembre anno 2029 - anno di presentazione della dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno 2028;

3° anno- dal 1 settembre al 31 dicembre anno 2030 - anno di presentazione della dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno 2029.

c) trasferimento della residenza dall'estero in Italia e stabilimento del domicilio fiscale nel territorio regionale, tra il 1 gennaio 2028 e il 31 dicembre 2028:

1° anno -dal 1 settembre al 31 dicembre 2029- anno di presentazione della dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno 2028;

2° anno- dal 1 settembre al 31 dicembre anno 2030 - anno di presentazione della dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno 2029;

3° anno- dal 1 settembre al 31 dicembre anno 2031 - anno di presentazione della dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno 2030.

L'istanza è presentata, a pena di decadenza, per ciascuna delle annualità rispetto alle quali l'Interessato intende usufruire del Contributo.

RICONOSCIMENTO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Entro i successivi sessanta giorni lavorativi dalla presentazione delle istanze di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto dirigenziale n 1017 del 5 agosto 2026, l'Assessorato regionale dell'Economia – Dipartimento delle Finanze e del Credito, comunica, via PEC all'indirizzo indicato nell'istanza di contributo, il diniego ovvero il riconoscimento e l'erogazione del Contributo al Beneficiario:

- disponendone l'accredito diretto mediante bonifico bancario alle coordinate bancarie intestate al Beneficiario medesimo, indicate nell'istanza;

- indicando, qualora l'interessato abbia optato nell'istanza per l'erogazione del Contributo mediante credito d'imposta, l'ammontare del contributo da utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il codice tributo da utilizzare.

Il contributo è utilizzabile in compensazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stato comunicato dall'Assessorato regionale dell'Economia – Dipartimento delle Finanze e del

Credito il riconoscimento del contributo stesso, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Per consentire all'Agenzia delle Entrate di effettuare i controlli di cui al periodo precedente, l'Assessorato regionale dell'Economia – Dipartimento delle Finanze e del Credito trasmette all'Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche entro il giorno 5 di ciascun mese, i dati dei soggetti ai quali, nel mese precedente, è stato comunicato il riconoscimento del contributo, con i codici fiscali e i relativi importi, nonché le eventuali variazioni e revoche intervenute, anche parziali. Il credito d'imposta non è cedibile

2. L'Assessorato regionale dell'Economia – Dipartimento delle Finanze e del Credito, entro i termini di cui al precedente punto 1, potrà richiedere, assegnando un termine per la loro presentazione, non superiore a 10 giorni, ulteriore documentazione prevista dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, se pertinente e necessaria ai fini istruttori, secondo quanto previsto dal seguente articolo 14 "Soccorso istruttorio" del Decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 e s.m.i.

Qualora, nel corso di svolgimento dell'attività istruttoria delle istanze di accesso al contributo, risulti necessario acquisire, nei limiti delle disposizioni previste dal medesimo bando, ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal proponente ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già dallo stesso prodotta, il soggetto competente provvede a richiederli al medesimo proponente mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine per la loro presentazione (10 giorni). In tale circostanza, i termini previsti per lo svolgimento delle attività istruttorie sono sospesi fino al ricevimento delle integrazioni o dei chiarimenti di cui al primo periodo. In caso di mancata risposta del proponente entro il termine stabilito, l'istruttoria è svolta sulla base della documentazione agli atti.

Non sono, in ogni caso, sanabili le omissioni, inesattezze o irregolarità che rendono incerta l'identità del proponente e quelle relative a documentazione essenziale al corretto svolgimento dell'attività istruttoria e la cui produzione è richiesta, con clausola univoca del bando, a pena di inammissibilità dell'istanza. Non è, altresì, sanabile ed è causa di inammissibilità della domanda, la presentazione delle istanze di accesso al contributo attraverso modalità difformi da quelle previste dal medesimo bando.

Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata entro il predetto termine si procede al rigetto della domanda, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della stessa ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990 ed art. 13 della legge regionale 7/2019.

3. In ogni caso, la fruizione del contributo è subordinata alla comunicazione da parte dell'Assessorato regionale dell'Economia – Dipartimento delle Finanze e del Credito via PEC all'indirizzo indicato nella domanda di agevolazione:

a) della verifica della regolarità del documento unico di regolarità contributiva (DURC), qualora il contributo sia richiesto anche in relazione all'IRPEF maturata su redditi da lavoro autonomo e/o redditi d'impresa conseguiti nell'esercizio della propria attività economica.

b) per importi di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) del D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i, ed ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del medesimo decreto legislativo, dell'acquisizione, dell'informazione antimafia liberatoria, qualora il contributo sia richiesto anche in relazione all'IRPEF maturata su redditi da lavoro autonomo e/o redditi d'impresa conseguiti nell'esercizio della propria attività economica.

c) dalla verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per erogazioni di importo superiore alla soglia ivi stabilita, per i conseguenti adempimenti previsti in attuazione della medesima disciplina, in tutti i casi.

CONTROLLI E SANZIONI

1. L'Assessorato regionale dell'Economia – Dipartimento delle Finanze e del Credito vigila, secondo quanto previsto dall'articolo 10 del Decreto Assessoriale n. 30 del 19 maggio 2026, sulla corretta spettanza del beneficio, al fine di garantire che l'accesso alla misura avvenga nel rispetto dei principi di buona fede e non sia frutto di condotte elusive o di abuso del diritto. L'accertamento di tali condotte comporta la revoca del Contributo e il recupero delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali, secondo le modalità di legge. In particolare, costituisce elemento di valutazione l'ipotesi del doppio trasferimento di residenza (dalla Sicilia verso l'estero e viceversa), qualora lo stesso risulti effettuato in un ristretto arco temporale al solo fine di preconstituire i requisiti formali necessari per accedere all'agevolazione. Resta salva la possibilità del Dipartimento delle Finanze e del Credito di individuare ulteriori fattispecie elusive o abusive poste in essere al fine di ottenere indebitamente il Contributo.

2. Il riconoscimento del contributo decade o è revocato dall'Assessorato regionale dell'Economia – Dipartimento delle Finanze e del Credito:

a) nei casi previsti dalle norme fiscali e tributarie vigenti;

b) in caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni previste all'articolo 25 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1 e ss.mm.ii., dal decreto Assessoriale n. 30 del 19 maggio 2026, dal decreto dirigenziale n.1017 del 5 agosto 2026 o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta per il riconoscimento del contributo di cui all'articolo 5 dal decreto dirigenziale n.1017/2026, fatta salva l'applicazione delle ulteriori disposizioni sanzionatorie previste in ambito penale.

c) qualora venga accertato il mancato rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 25 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1 e ss.mm.ii., dal decreto Assessoriale n. 30 del 19 maggio 2026, dal decreto dirigenziale n. 1017/2026, dalla normativa statale e comunitaria ivi richiamate, nonché dei presupposti e delle condizioni previsti per la fruizione del contributo.

3. Nei casi indicati ai precedenti punti 1 e 2 si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente già fruito maggiorato di un interesse pari:

- al tasso legale annuo di cui all'articolo 1284 del codice civile;

- al tasso ufficiale di riferimento di cui all'articolo 17 del Decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 e s.m.i., qualora il soggetto, oltre ai redditi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) dal decreto dirigenziale n.1017/2026, percepisca redditi di altra natura derivanti dall'esercizio di attività di impresa, arti e professioni.

4. L'Assessorato regionale dell'Economia – Dipartimento delle Finanze e del Credito provvede al recupero anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione al ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 e s.m.i. e del decreto legislativo del 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni.

5. L'Assessorato regionale dell'Economia – Dipartimento delle Finanze e del Credito può in ogni momento richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare la rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti di ammissibilità dei benefici previsti nell'articolo 25 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1 e ss.mm.ii., nel decreto assessoriale n. 30 del 19 maggio 2026 e nel decreto dirigenziale n. 1017/2026.

6. I controlli sulle istanze ricevute e ammesse al contributo sono effettuati dall'Assessorato regionale dell'Economia – Dipartimento delle Finanze e del Credito in collaborazione con i Comuni interessati. L'universo di riferimento per l'identificazione del campione da sottoporre ai controlli è costituito dai soggetti beneficiari del contributo. Il campione da estrarre rappresenterà non meno del 10% dell'universo di riferimento. Il campione, rappresentativo del predetto universo di riferimento, è individuato con una metodologia mista, sulla base di criteri di ordine casuale e di rafforzamento dei controlli relativi a particolari categorie di soggetti, tenuto conto anche delle indicazioni emerse dalle risultanze degli accertamenti d'ufficio.

7. Ai fini degli adempimenti di cui al punto 5, i documenti giustificativi sono tenuti a disposizione dal soggetto beneficiario nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento, il soggetto beneficiario consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi.

8. Qualora l'Agenzia delle Entrate, nell'ambito dei propri poteri istituzionali in materia di attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi fiscali da parte dei beneficiari, individua situazioni di non corretta fruizione del contributo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto dirigenziale n. 1017/2026 provvede a comunicarlo all'Assessorato regionale dell'Economia – Dipartimento delle Finanze e del Credito che, prelieve verifiche per quanto di competenza, procede ai sensi del presente articolo.

9. I soggetti beneficiari del contributo, concesso ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1 e ss.mm.ii., sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Assessorato regionale dell'Economia – Dipartimento delle Finanze e del Credito l'eventuale perdita, successivamente all'accoglimento dell'istanza di agevolazione ovvero nelle more della comunicazione da parte dell'Assessorato regionale dell'Economia – Dipartimento delle Finanze e del Credito del contributo spettante definitivo, dei requisiti di ammissibilità ai benefici previsti dall'articolo 25 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1 e ss.mm.ii.. Gli stessi soggetti beneficiari devono consentire e favorire in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutte le fasi di controllo, ispezione e monitoraggio, disposti dall'Assessorato regionale dell'Economia – Dipartimento delle Finanze e del Credito e dall'Agenzia delle Entrate. I soggetti beneficiari possono rinunciare al contributo concesso inviando apposita comunicazione all'indirizzo PEC dipartimento.finanze1@certmail.regione.sicilia.it. La rinuncia non pregiudica gli effetti del provvedimento di revoca, qualora il procedimento di revoca sia stato già avviato ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 e s.m.i.

NORMATIVA E DECRETI ATTUATIVI

Normativa

Articolo 25 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1

https://www.gursonline.regione.sicilia.it/wp-content/uploads/2026/01/SO_01_GURS_2_2026-firmata.pdf

Decreti

D.A. n. 30/GAB del 9 maggio 2026 - Modalità di attuazione delle misure agevolative previste dall'art. 25 della legge regionale 5 gennaio 2026 n. 1 e s.m.i. ("Misure per l'attrazione di nuovi residenti").

<https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-direttive/n-30-19052026>

D.D.G. n. 1017 del 5 agosto 2026 - Termini e modalità di applicazione del decreto dell'Assessore all'Economia n. 30 del 19 maggio 2026 ed approvazione modelli per la presentazione delle istanze di accesso al contributo di cui all'articolo 25 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1 e ss.mm.ii.

<https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-direttive/ddg-n-1017-05082026>

F.A.Q.

Le domande FAQ (Frequently Asked Questions) devono essere corte, chiare, dirette e focalizzate su un singolo dubbio specifico. Si indica di seguito l'indirizzo mail dove inviare le FAQ: tributipropri.finanze@regione.sicilia.it